



Politica per la gestione del dialogo con gli azionisti

Approvata dal Consiglio di Amministrazione il 22 dicembre 2020

1. Oggetto e finalità della Politica

- (a) Il Consiglio di Amministrazione di BF S.p.A. (“**BF**” o la “**Società**”) ha approvato la Politica per la gestione del dialogo con gli azionisti (la “**Politica**”) alla luce, tra l’altro, delle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance costituito da Borsa Italiana S.p.A. e da altre associazioni di categoria (il “**Codice**”), al quale la Società aderisce, e delle politiche di *engagement* adottate dagli investitori istituzionali e dai gestori di attivi.
- (b) La Politica è volta a favorire il dialogo con gli azionisti, tenuto conto anche delle prassi di *engagement* sviluppate a livello nazionale e internazionale, nonché a fare sì che il dialogo con gli azionisti si svolga nel rispetto degli obblighi di legge, in particolare della regolamentazione in materia di *market abuse*.

2. Competenze

2.1 Il Consiglio di Amministrazione

- (a) Il Consiglio di Amministrazione è l’organo responsabile per il dialogo con gli azionisti e ne delega la gestione, sotto un profilo operativo, al CEO, mantenendo in ogni caso un ruolo di indirizzo, supervisione e monitoraggio dell’applicazione della Politica e, in generale, dell’andamento del dialogo con gli azionisti e del rispetto della legge in relazione a tale attività.
- (b) Attraverso l’informativa resa al Consiglio di Amministrazione, quest’ultimo verifica che il dialogo con gli azionisti:
 - (i) sia favorito, insieme – più in generale – ad un esercizio informato dei diritti da parte degli azionisti;
 - (ii) si svolga nell’interesse della Società, avendo riguardo – in particolare – ad una prospettiva di medio-lungo termine e ad uno sviluppo sostenibile del Gruppo BF;
 - (iii) avvenga nel rispetto della legge, nonché di principi di trasparenza, veridicità e proporzionalità.
- (c) Il Consiglio di Amministrazione delega – in via generale – al CEO la gestione del dialogo con gli azionisti, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione può in qualsiasi momento avocare a sé il potere di deliberare su qualunque questione attinente tale dialogo. In particolare, una valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione può rendersi

opportuna con riferimento a circostanze o tematiche di particolare rilevanza o problematicità.

- (d) Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare - caso per caso - altri amministratori a partecipare, o comunque a svolgere attività in relazione, a specifici dialoghi con azionisti, conferendo ad essi di volta in volta adeguati poteri.
- (e) Il Consiglio di Amministrazione monitora l'applicazione della Politica e i pertinenti cambiamenti della legge e delle *best practice*, al fine di valutare eventuali modifiche della Politica stessa.

2.2 Il CEO

- (a) Il CEO gestisce operativamente il dialogo con gli azionisti, occupandosi – tra l'altro – di quanto segue:
 - (i) valuta la richiesta di un azionista circa l'instaurazione di un dialogo con la Società, alla luce del miglior interesse per quest'ultima, e stabilisce se tale richiesta possa essere accolta o debba essere rifiutata. In ogni caso, il CEO può decidere di investire il Consiglio di Amministrazione della valutazione di una richiesta pervenuta da un azionista, o di altri specifici aspetti relativi al dialogo con un azionista;
 - (ii) decide di svolgere iniziative volte a permettere o favorire il dialogo con gli azionisti, con l'ausilio del *Chief Financial Officer* e dell'*Investor Relator* quanto alla relativa organizzazione e alla definizione dei contenuti;
 - (iii) definisce le modalità con cui il dialogo con gli azionisti si svolge, avendo cura che esse siano rispondenti all'interesse della Società, in termini – ad esempio – di scelta tra incontri di persona o impiego di mezzi di comunicazione, di numero di incontri da tenere e di numero di persone partecipanti;
 - (iv) esamina le richieste di informazioni degli azionisti e coordina – coadiuvato dal *Chief Financial Officer* e/o dall'*Investor Relator* – la raccolta di informazioni dalle strutture societarie competenti che siano funzionali al dialogo con gli azionisti;
 - (v) individua i partecipanti - per conto della Società - ai dialoghi con azionisti, scegliendo tra: gli amministratori a ciò delegati dal Consiglio di Amministrazione, il *Chief Financial Officer* e altri *manager* o dipendenti che abbiano le conoscenze e capacità più adatte per fornire informazioni pertinenti al dialogo con gli azionisti;

- (vi) si coordina – coadiuvato dal *Chief Financial Officer* e/o dall'*Investor Relator* – con il Presidente in merito all'informativa e agli aggiornamenti da fornire al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività di dialogo con gli azionisti.
- (b) Nell'ambito delle riunioni consiliari, il CEO fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale le informazioni necessarie ad aggiornare sugli sviluppi significativi del dialogo con gli azionisti, nonché i chiarimenti o le informazioni aggiuntive che – durante le riunioni consiliari – dovessero essere richiesti allo scopo di monitorare l'attività di dialogo con gli azionisti.

2.3 *Il Presidente*

- (a) Nell'ambito dei propri poteri e responsabilità, il Presidente assicura che il Consiglio di Amministrazione sia informato, entro la prima riunione utile, sullo sviluppo e sui contenuti significativi del dialogo intervenuto con azionisti. A tal fine, il Presidente si coordina con il CEO, il *Chief Financial Officer* e l'*Investor Relator*.
- (b) Ove ritenuto opportuno sulla base dell'informativa ricevuta dal CEO, dal *Chief Financial Officer* e dall'*Investor Relator*, il Presidente può proporre al - e concordare con il - CEO che una data materia o questione attinente al dialogo con soci sia decisa dal Consiglio di Amministrazione anziché dal CEO (pur rientrando nelle deleghe assegnate a quest'ultimo).
- (c) Il Presidente è responsabile per l'elaborazione di proposte di modifica della Politica, che può sottoporre al Consiglio di Amministrazione, anche su indicazione di quest'ultimo, in ogni caso d'intesa con il CEO.

2.4 *Il Chief Financial Officer, l'Investor Relator e la Funzione IR*

- (a) Il *Chief Financial Officer*, l'*Investor Relator* e la Funzione IR supportano operativamente il CEO nella gestione del dialogo con gli azionisti, attraverso:
 - (i) quanto al *Chief Financial Officer*, la definizione delle informazioni da fornire ai Soggetti Interessati e l'organizzazione di iniziative volte a stabilire o favorire un dialogo con gli azionisti, nonché l'eventuale partecipazione a incontri con azionisti;
 - (ii) quanto all'*Investor Relator* e alla Funzione IR, la raccolta di richieste degli azionisti per l'instaurazione di un dialogo con la Società, la comunicazione con gli azionisti, la definizione delle informazioni da fornire agli azionisti, l'organizzazione di iniziative volte a stabilire o favorire un dialogo con gli azionisti e la predisposizione di *report* o altra documentazione funzionale all'informativa da rendere al Consiglio di Amministrazione.

- (b) Nello svolgimento dei propri compiti, il *Chief Financial Officer*, l'*Investor Relator* e la Funzione IR si coordinano – a seconda del bisogno – con altre funzioni o con altri responsabili di strutture della Società e del Gruppo BF.

3. Modalità di svolgimento del dialogo

3.1 Informativa della Società agli azionisti e al pubblico

In aggiunta alle relazioni e alle informazioni che la Società deve pubblicare ai sensi di legge, la Società può svolgere una o più delle seguenti attività allo scopo di favorire l'agire informato degli azionisti:

- (a) presentazioni via *streaming/webcast* o *conference call* riguardanti i risultati economico-finanziari di periodo o altri eventi significativi per il Gruppo BF;
- (b) svolgimento di *roadshow*, *investor day* o altri incontri con azionisti e/o investitori (diversi dalle assemblee ai sensi di legge);
- (c) pubblicazione di video o di *transcript* degli eventi *sub* (a) e (b) sul sito *internet* della Società;
- (d) partecipazione a incontri di settore o altre manifestazioni che possano permettere di fornire informativa ai soci e al pubblico;
- (e) invio e/o pubblicazione sul sito *internet* della Società di *newsletter*, *magazine*, video o altre comunicazioni - in qualsiasi formato - per informare periodicamente degli sviluppi che riguardano l'attività del Gruppo BF;
- (f) previsione di modalità di partecipazione all'Assemblea che possano favorire l'accesso e l'intervento del maggior numero possibile di azionisti, in ogni caso nel rispetto della legge.

3.2 Contattare la Società

- (a) In occasione di ogni Assemblea, la Società rende note al pubblico le modalità secondo le quali gli azionisti possono formulare domande e ricevere risposta, oppure avanzare proposte all'Assemblea, nel rispetto della legge.
- (b) La Società può essere contattata in relazione ad attività di *engagement* attraverso l'*Investor Relator*, il quale provvede poi a informarne il CEO.
- (c) Il CEO valuta se il dialogo richiesto sia nell'interesse della Società, in un'ottica di medio-lungo termine e di sviluppo sostenibile del Gruppo BF, e se possa svolgersi nel rispetto della legge, ponendo quindi in essere ogni conseguente attività ritenuta necessaria od opportuna. Al fine di compiere tali valutazioni, può essere richiesto agli azionisti di specificare

le ragioni e le finalità della richiesta di dialogo, o anche della richiesta di semplici informazioni, nonché in generale di fornire chiarimenti in merito alle loro iniziative.

- (d) Qualora un amministratore dovesse ricevere una richiesta di incontro o di informazioni da parte di azionisti, è tenuto a darne tempestiva informazione al Presidente, al CEO e/o all'*Investor Relator*, affinché trovi applicazione quanto previsto ai precedenti Paragrafi (b) e (c), nonché più in generale dalla Politica.

3.3 Tipologia di dialogo e informativa al pubblico

- (a) Fermo restando che il CEO procede ad una valutazione caso per caso, secondo il migliore interesse della Società, ove pervenga una richiesta di incontro o di informazioni da parte di un azionista, la Società privilegia che l'incontro si svolga di persona, in presenza almeno del CEO e/o del Presidente e/o del *Chief Financial Officer*, e che siano fornite oralmente (se del caso con il supporto di presentazioni) solamente le informazioni strettamente attinenti alle tematiche per cui gli azionisti hanno richiesto di instaurare un dialogo.
- (b) Il CEO valuta se rendere pubbliche: (i) informazioni fornite ad azionisti, durante il dialogo con gli stessi, anche al fine di rispettare obblighi di legge; ovvero (ii) richieste di instaurazione di un dialogo pervenute da azionisti.

4. Contenuti dei dialoghi con gli azionisti

- (a) L'informativa resa agli azionisti e al pubblico è rispettosa degli obblighi di legge, con particolare riferimento ai divieti di comunicazione selettiva di informazioni *price sensitive*. La Società presta altresì attenzione a che non siano diffuse informazioni rilevanti (ossia suscettibili di divenire *price sensitive*), ovvero informazioni che per loro natura o per via di obblighi contrattuali sono da considerarsi confidenziali, ivi comprese informazioni la cui diffusione potrebbe ledere l'interesse sociale.
- (b) Al fine di rispettare ogni obbligo riguardante la diffusione o comunicazione di informazioni da parte della Società, quest'ultima può svolgere ogni attività necessaria od opportuna, tra cui:
 - (i) pubblicare comunicati stampa;
 - (ii) richiedere all'azionista di sottoscrivere impegni di confidenzialità;
 - (iii) intraprendere azioni giudiziarie a tutela dei propri interessi.

Resta fermo il fatto che gli azionisti sono responsabili per qualsiasi uso di informazioni ricevute dalla Società che costituisca violazione di un obbligo di legge o che sia lesivo degli interessi del Gruppo BF o di terzi.

- (c) L'informativa resa dalla Società è proporzionata e adeguata rispetto agli interessi del Gruppo BF e degli specifici azionisti, nonché corretta e coerente con le informazioni già rese pubbliche dalla Società.